



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL MOLISE

SEZIONE UNICA DI CAMPOBASSO

Calogero PISCITELLO

Presidente

Orazio CILIBERTI

Componente

Rita TRICARICO

Componente

SENTENZA

sul ricorso n. 624 del 2003 proposto da

TROISE DOMENICO,

rappresentato e difeso dagli Avv.ti Fabrizio Pileggi e Giovanni Baranello ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Campobasso, viale del Castello Zurlo n. 3;

contro

il PREFETTO della PROVINCIA di CAMPOBASSO,

e contro il MINISTERO degli INTERNI,

in persona del Ministro *pro tempore*, entrambi costituiti in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati *ope legis* presso i suoi uffici in Campobasso, via Garibaldi n. 124;

e nei confronti di

I.V.R.I. – ISTITUTI di VIGILANZA RIUNITI S.r.l.,

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del decreto prefettizio 25.9.2003, prot. n. 11501/Sett. 1°-Sez. 2^, notificato al ricorrente il 6.10.2003, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso avverso il decreto del Questore di Campobasso 4.8.2003, Cat2003/Div. P.A.S., che ha disposto la sospensione del ricorrente medesimo dall'esercizio dell'attività di guardia giurata per 10 giorni, con contestuale ritiro dell'arma in sua dotazione, nonché del richiamato decreto del Questore di Campobasso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designata quale relatore, alla pubblica udienza del 22.6.2005, la dott.ssa Rita Tricarico;

Uditi per il ricorrente l'Avv. Giuseppe Venditto, in sostituzione dell'Avv.

Baranello, e per il Ministero degli Interni l'Avv. dello Stato Albano;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

Il ricorrente presta servizio quale guardia giurata alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza I.V.R.I. S.r.l. di Campobasso.

Un episodio verificatosi nella notte tra il 19 ed il 20.4.2003, mentre lo stesso era in servizio, ha costituito oggetto di informativa di provvedimento disciplinare inviata al Questore di Campobasso in data 24.4.2003, a seguito

della quale quest'ultimo, con decreto 4.8.2003, Cat2003/Div. P.A.S., ha disposto nei suoi confronti la sospensione dall'esercizio dell'attività di guardia giurata per 10 giorni, con contestuale ritiro dell'arma in sua dotazione.

Avverso detto decreto in data 11.8.2003 il ricorrente ha proposto ricorso gerarchico al Prefetto di Campobasso, il quale, con decreto 25.9.2003, prot. n. 11501/Sett. 1°-Sez. 2^, notificato al ricorrente il 6.10.2003, lo ha rigettato.

Entrambi i richiamati provvedimenti sono stati impugnati con il presente gravame per i seguenti motivi di censura:

- 1) eccesso di potere per motivazione insufficiente, contraddittoria ed illogica;
- 2) eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, ingiustizia manifesta ed illogicità, difetto di motivazione;
- 3) erronea e falsa applicazione dell'art. 2 del R.D.L. 26.9.1935 e dell'art. 4 del R.D.L. 12.11.1936, n. 2144, in relazione agli artt. 29 e 33 del Regolamento di Servizio dell'Istituto di vigilanza, inesistenza delle violazioni degli obblighi e dei doveri inerenti al servizio contestate.

L'Amministrazione degli Interni si è costituita in giudizio.

Alla camera di consiglio del 14.1.2004 la trattazione della domanda cautelare, proposta in via incidentale, è stata rinviata al merito.

Alla pubblica udienza del 22.6.2005 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1 - Con il presente ricorso l'istante censura il decreto del Questore di

Campobasso 4.8.2003, Cat2003/Div. P.A.S., con il quale gli è stata inflitta la sospensione dall'esercizio di attività di guardia giurata per 10 giorni, con contestuale ritiro dell'arma in sua dotazione, nonché il decreto del Prefetto di Campobasso 25.9.2003, prot. n. 11501/Sett. 1°-Sez. 2^, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dallo stesso avverso il primo ed è stata perciò confermata la sanzione irrogata.

1.1 - Nella specie il Questore, esercitando il potere disciplinare di cui è titolare in virtù dell'art. 4 del R.D.L. 12.11.1936, n. 2144, ha sospeso il ricorrente e gli ha immediatamente ritirato l'arma per dichiarata violazione dei doveri di servizio di cui agli artt. 29 e 33 del Regolamento dell'Istituto di Vigilanza, approvato dallo stesso ai sensi dell'art. 2 del R.D.L. 26.9.1935, n. 1952.

1.2 - In sede di ricorso gerarchico, l'adito Prefetto della Provincia di Campobasso ha ritenuto che i fatti che hanno determinato l'irrogazione della sanzione configurassero gli estremi per farvi luogo ed ha rilevato che l'istante Sig. Troise ha confermato *“il caricamento, con il primo colpo a salve, della pistola in dotazione e”* sottolineato *“di aver sempre operato con tali modalità, costituendo, le stesse, una propria <strategia difensiva>”* e che inoltre egli *“non ha fornito alcun elemento di riscontro circa l'asserito stato di pericolo che avrebbe giustificato l'uso dell'arma”*.

In sostanza il Prefetto ha condiviso pienamente le considerazioni svolte dal Questore e poste a fondamento ed a giustificazione della contestata sanzione.

1.3 – Ripercorrendo l'iter motivazionale contenuto nel decreto del Questore, si rileva che questi ha ritenuto che configurassero condotta

contraria agli obblighi e ai doveri inerenti il servizio, presupposto per irrogare la suddetta sanzione, da una parte, l'aver il ricorrente *“avuto l'arma caricata con il primo colpo a salve e quindi non efficiente e non idonea a tutelare la propria incolumità”* in una situazione di pericolo e, dall'altra, l'aver lo stesso *“fatto ricorso all'uso dell'arma in una situazione in cui non risulta provato l'effettivo stato di pericolo”*.

Il primo rilievo integra la violazione della norma di comportamento indicata al 2° comma dell'art. 33 del Regolamento dell'Istituto di Vigilanza, regolarmente approvato dal Questore, *id est* il dovere di *“curare che la propria arma sia tenuta sempre efficiente”*.

Il secondo si ascrive alla previsione contenuta nell'art. 29 del medesimo Regolamento, secondo cui *“la guardia...potrà fare uso dell'arma in dotazione soltanto per legittima difesa ossia quando si trova nell'assoluta necessità di difendere la vita da un grave pericolo attuale e non sia possibile il ricorso ad un altro valido mezzo di difesa”*.

2 - In proposito va preliminarmente rilevato che il potere riconosciuto in materia al Questore è connotato da un elevato grado di discrezionalità e pertanto può essere sindacato in sede giurisdizionale solo ove il suo concreto esercizio si palesi manifestamente illogico.

Le giustificazioni addotte a fondamento della sanzione *de qua* si palesano, al contrario, tutt'altro che illogiche ed irrazionali, atteso che la condotta tenuta nella specie dal ricorrente rientra invece chiaramente nelle ipotesi individuate nelle citate norme regolamentari.

3 - In particolare, non può condividersi la prospettazione di parte ricorrente, secondo la quale l'efficienza di cui all'art. 33 del Regolamento atterrebbe

unicamente alla funzionalità tecnica dell'arma.

Più correttamente invece l'Amministrazione ha inquadrato in detta fattispecie anche l'ipotesi di inettitudine provvisoria dell'arma alla prevenzione dei reati, cui la stessa è funzionale, quale si configura il caricamento a salve, pacificamente ammesso dal ricorrente peraltro come sua normale modalità operativa.

4 - Altrettanto, anche dalla ricostruzione dei fatti eseguita dal ricorrente, peraltro diversa da quella raccontata dall'altra guardia giurata presente, non risulta dimostrata la sussistenza di un'effettiva situazione di pericolo per la propria incolumità, in grado di giustificare il ricorso all'arma, nel corso dell'episodio che ha originato la comminatoria della sanzione.

Ciò configura pertanto la mancanza di cui all'art. 29 del Regolamento de quo.

5 - Non si rinviene quella carenza di attività istruttoria lamentata dall'odierno istante, in quanto, come sopra rilevato, nessuna contestazione è stata mai mossa dall'odierno istante circa il fatto che l'arma fosse caricata a salve e, più in generale, che questo fosse il criterio ordinario seguito dal medesimo, e, per quanto concerne invece l'uso dell'arma stessa, è stata esaminata e valutata la ricostruzione dei fatti accaduti nella notte del 20.4.2003 e ritenuta tale da non giustificarlo, dal momento che la guida impropria dell'auto ad opera di persona non identificata, rivelatasi poi essere altra guardia giurata, non era interpretabile univocamente quale chiara aggressione in via di espletamento.

Ne deriva che nella specie il Questore ha legittimamente esercitato il potere conferitogli dal citato art. 4 del R.D.L. n. 2144/1936.

6 - Né può neppure fondatamente ritenersi che sia contraddittoria la motivazione sopra riportata contenuta nel provvedimento del Questore e condivisa dal Prefetto in sede di ricorso gerarchico.

Infatti i due elementi che compongono l'apparato motivazionale in questione non vanno considerati in modo combinato, ma vanno tenuti distinti, quali violazioni attinenti ciascuno ad un ben determinato dovere di condotta imposto al corpo delle guardie giurate private di cui il ricorrente è parte.

7 - Deve perciò concludersi che il ricorso è infondato e va rigettato.

Per quanto concerne le spese di giudizio e gli oneri di difesa, se ne dispone tuttavia l'integrale compensazione tra le parti, ravvisandosene i presupposti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 22 giugno 2005.

Calogero PISCITELLO - Presidente;

Rita TRICARICO - Giudice estensore.